



WEIGMANN STUDIO
LEGALE

TORINO MILANO ROMA

FEDERICO RESTANO
Focus sui temi dei gruppi
e del contratto di rete





WEIGMANN STUDIO
LEGALE

TORINO MILANO ROMA

PARTE PRIMA I GRUPPI



Parte prima: i gruppi fra imprese

- Il collegamento tra imprese e le sue manifestazioni: il *gruppo di imprese* e le *reti tra imprese*
- Il gruppo di imprese, pur rappresentando un fenomeno tanto risalente, quanto diffuso, nel tessuto economico delle economie occidentali, non è oggetto di una compiuta disciplina e si colloca, per certi versi e nei limiti di cui diremo, sulla scia dei «rapporti di fatto»



Parte prima: i gruppi fra imprese

La portata economica del fenomeno

I gruppi di impresa operanti in Italia nel 2019, con almeno un'impresa residente e attiva sul territorio italiano sono nel complesso, oltre **100.000** per un totale di oltre **230.000 controllate** residenti che occupano nel 2019 quasi **6,2 milioni di addetti** di cui 5,9 milioni impiegati nei settori dell'industria e dei servizi

[Fonte: Luiss, *I modelli di corporate e governance dei Gruppi di impresa in Italia*, Giugno 2022]




WEIGMANN STUDIO
LEGALE

TORINO MILANO ROMA

Parte prima: i gruppi fra imprese

Figura 1 - Peso percentuale dei principali aggregati economici dei gruppi di impresa per ripartizione globale



Fonte: Registro Asia Gruppi 2019, Frame SBS 2019

Parte prima: i gruppi fra imprese

Tensione tra

- **Struttura formale:** indipendenza delle singole società facenti parte del gruppo
- **Struttura sostanziale:** direzione unitaria, sussistenza di un interesse di gruppo (distinto ed ulteriore rispetto a quello delle singole società?) o comunque di una logica imprenditoria unitaria



WEIGMANN STUDIO
LEGALE

TORINO MILANO ROMA

Parte prima: i gruppi fra imprese

Conseguenza tensione tra
interesse del gruppo (o meglio del suo socio di controllo)

VS

interesse della singola società controllata, dei suoi soci esterni, creditori
e dipendenti (organi di controllo)



WEIGMANN STUDIO
LEGALE

TORINO MILANO ROMA

Parte prima: i gruppi fra imprese

Ipotesi classiche di rilevanza del «gruppo» (c.d. operazioni intra-gruppo)

1. Concessione di garanzie
2. Concessione di finanziamenti (downstream e upstream)
3. Servizi di tesoreria accentrata (cash pooling)



Parte prima: i gruppi fra imprese

Con riferimento alla disciplina dei gruppi si possono individuare quattro aree di intervento

1. Limiti di rilevanza dell'interesse del gruppo
2. Le forme di tutela dei creditori e dei soci esterni
3. Le forme di pubblicità dell'esistenza del gruppo e della sua operatività
4. Le conseguenze dell'ingresso o dell'uscita da un gruppo

Parte prima: i gruppi fra imprese

- Nella struttura «originaria» del Codice Civile, viene normata esclusivamente la fattispecie del **controllo**, al principale fine di limitare e disciplinare il tema dell'acquisto di azioni proprie e di partecipazioni «incrociate»



Parte prima: i gruppi fra imprese

Successivi interventi normativi

- Amministrazione straordinaria delle grandi imprese (L. n. 75/1979 e D. Lgs. n. 270/1999)
- Disciplina antitrust (L. n. 287/1990)
- Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993)
- Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58/1998)
- Gruppo Assicuratovi (a partire dal D. Lgs. 174 e 175/1994)
- Disciplina del bilancio consolidato (D. Lgs. n. 127/1991)



Parte prima: i gruppi fra imprese

Una questione terminologica

1. **Gruppo**: (pluralità di definizioni nella normativa di settore)
2. **Controllo**: (definizione codicistica con una pluralità di definizioni settoriali)
3. **Direzione unitaria**: criterio interpretativo riferito all'attività svolta da un imprenditore (individuale, collettivo, di fatto): cfr. **Cass. 26 febbraio 1990, n. 1439** – caso Caltagirone:
Attività di indirizzo, controllo e coordinamento delle società (non limitata al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio), con due varianti **(i)** mera gestione del gruppo (cosiddetta holding pura) ovvero **(ii)** con prestazione di servizi di natura ausiliaria o finanziaria (cosiddetta holding operativa)

Parte prima: i gruppi fra imprese

RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO 2003

Non viene dettata un definizione di gruppo, ma viene introdotta una disciplina dell'**attività di direzione e coordinamento** (cfr. relazione illustrativa)

Parte prima: i gruppi fra imprese

Art. 2497 cod. civ.

Le società o gli enti che, esercitando **attività di direzione e coordinamento** di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del **risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento** ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.



Parte prima: i gruppi fra imprese

TENDENZA: Nuovo perimetro del gruppo, da ricostruire sulla base della comune soggezione ad attività di D&C

Cfr. art. 2, lett. h) codice della crisi

"gruppo di imprese": **l'insieme delle società**, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, **che**, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, **esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica**; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto

Parte prima: i gruppi fra imprese

Presupposto di applicazione della norma

Si presume che l'attività sia svolta dal soggetto che

1. È tenuto al consolidamento del bilancio [2497-sexies]
2. Esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 [2497-sexies]
3. Esercita attività di D&C sulla base di un contratto o di una clausola statutaria [2497-septies]



Parte prima: i gruppi fra imprese

Sussiste attività di D&C, fuori dai casi di dominio o influenza assembleare (art. 2359 c.c.), quando il controllo si fonda su di un particolare vincolo contrattuale, non essendo sufficiente **un mero vincolo di fatto**, scaturente da una dipendenza economica e tecnologica delle società asseritamente eterodirette e dall'erogazione del credito a lungo termine a loro favore,

Cass. 20 marzo 2023 n. 7930 (caso Telecom Italia – contratto di fornitura)



Parte prima: i gruppi fra imprese

Il tema centrale della disciplina dell'attività di D&C risiede nella teoria dei **c.d. vantaggi compensativi** (formante dottrinale: P. Montalenti), ossia

Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

[valutazione ex ante / ex post]

v. art. 2364 (infedeltà patrimoniale): *In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da **vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo***



Parte prima: i gruppi fra imprese

La sussistenza di vantaggi compensativi, che escludano la responsabilità dell'amministratore, deve essere provata allegando e provando i benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo, nonché la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta. (**Cass. 18 settembre 2017 , n. 21566**)

La mera appartenenza al «gruppo» non è sufficiente a dimostrare i vantaggi compensativi (**Cass. Pen. n. 16294/2023**)

Parte prima: i gruppi fra imprese

Lo statuto organizzativo della società del gruppo

1. Obbligo di comunicazione degli organi delegati estesi alle attività delle controllate (art. 2381, I)
2. Poteri del collegio sindacale di chiedere notizie anche sugli affari delle controllate e di scambiare informazioni coi corrispettivi organi delle controllate (art. 2403-bis)
3. Denuncia al Tribunale ex art. 2409 anche in relazione ad atti dannosi per le controllate
4. Informazioni contabili (disciplina del bilancio, ad es. relazione sulla gestione)
5. Flussi informativi «bidirezionali» (art. 2497-bis): la società «diretta» deve esporre in bilancio (i) i dati della società «dirigente» e (ii) esposizione nella relazione sulla gestione dei rapporti con le altre società del gruppo



WEIGMANN STUDIO
LEGALE

TORINO MILANO ROMA

PARTE SECONDA CONTRATTO DI RETE



Parte Seconda: il contratto di rete

Il contratto di rete è stato introdotto nell'ordinamento ad opera del D.L. 5/2009 (ed è stato oggetto interventi successivi: L. n. 99/1999, L. n. 122/2010, L. n. 134/2012, L. n. 221/2012, D.L. 91/2014, D.L. 76/2013 L. n. 81/2017: D.L. 34/2020, D.L. 77/2021).

Esso si prefigge di disciplinare un fenomeno già esistente, ossia le modalità di collaborazione tra imprese (non solo) finalizzato ad ovviare alla frammentazione della proprietà e alle dimensioni delle imprese.

rete di imprese **VS** impresa a struttura reticolare



Parte Seconda: il contratto di rete

D.L. n. 5/2009 si prefigge di dettare un modello innovativo duttile e flessibile capace di stimolare gli imprenditori a unire le proprie forze per affrontare la competizione internazionale e rendere più competitivo il frammentato sistema produttivo interno.

In altri termini, il modello reticolare si colloca come forma intermedia fra il mercato puro e la rigida gerarchia di matrice taylor-fordista (S. Cerrato)



Parte Seconda: il contratto di rete

Esistono nell'ordinamento figure (tipiche e atipiche) per la collaborazione tra imprese

- Consorzi
- Associazione Temporanee di Imprese
- Joint venture (contrattuale e «incorporate»)

Né è stato introdotto un nuovo «tipo» (?), con finalità incentivanti (incentivi fiscali ed amministrativi)



Parte Seconda: il contratto di rete

Con il **contratto di rete** più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un **programma comune di rete**, a **collaborare** in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a **scambiarsi informazioni o prestazioni** di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad **esercitare in comune una o più attività** rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica salva la facoltà di acquisto della stessa,



Parte Seconda: il contratto di rete



46.909

IMPRESE

coinvolte



8.827

CONTRATTI

DI RETE

Le imprese che hanno stipulato un contratto di rete, divise per regione.

REGIONE	N° IMPRESE
Abruzzo	1.482
Basilicata	471
Calabria	976
Campania	3.541
Emilia-Romagna	2.725
Friuli-Venezia Giulia	2.436
Lazio	10.312
Liguria	1.183
Lombardia	5.041
Marche	1.386
Molise	129
Piemonte	2.453
Puglia	2.631
Sardegna	1.155
Sicilia	1.706
Toscana	3.293
Trentino-Alto Adige	797
Umbria	1.143
Valle d'Aosta	160
Veneto	3.889

Dati aggiornati al 03 novembre 2023

Scarica l'elenco 




CAMERE DI COMMERCIO
D'ITALIA

note legali e privacy policy

È un servizio realizzato da



Parte Seconda: il contratto di rete



Fonte: Elaborazione InfoCamere su dati Registro Imprese

Parte Seconda: il contratto di rete

Obiettivi di aggregazione perseguiti

- “configurare e commercializzare una offerta integrata di prodotti e servizi” (52%);
- “internazionalizzare la propria attività” (19%)
- “progettare nuovi prodotti/sistemi” (17%).

Fonte: Rapporto di ricerca "Analisi dell'efficacia del contratto di rete rispetto alla performance delle aziende coinvolte e alla sostenibilità dei fenomeni aggregativi promossi attraverso il bando ERGON 1 (2016)



Parte Seconda: il contratto di rete

Caratteristiche

- (i) contratto di impresa [NB art. 12 L. n. 81/2017 ha esteso la disciplina ai professionisti]
- (ii) legalmente tipico (vs modello transtipico)
- (iii) almeno bilaterale
- (iv) consensuale
- (v) ad effetti obbligatori
- (vi) di durata
- (vii) con comunione di scopo
- (viii) c.d. aperto
- (ix) con causa cooperazionale
- (x) a forma vincolata ai fini pubblicitari



Parte Seconda: il contratto di rete

Tre differenti modelli

1. Il **contratto di rete «puro»** (alias **rete contratto**)
2. La *rete soggetto* [creazione di un fondo patrimoniale e iscrizione al registro delle imprese] (alias **rete soggetto**)
3. La *rete a responsabilità limitata* [creazione del fondo e nomina di un organo]

[non sono modelli in sequenza crescente]



Parte Seconda: il contratto di rete

Rete pura

1. Dati delle parti
2. Scopo
3. Programma di rete
4. Modalità per misurare l'avanzamento della rete
5. Durata
6. Modalità di ammissione

Assenza di norme suppletive (e dunque incertezza in caso di mancata disciplina: modifica, esclusione, recesso...)



Parte Seconda: il contratto di rete

Rete soggetto

se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica (art. 3, c. 4 quater)



Parte Seconda: il contratto di rete

Rete a responsabilità limitata

Autonomia patrimoniale perfetta a condizione di

- i) Dotazione patrimoniale autonoma (fondo comune)
- ii) Organizzazione corporativa (organo comune, con funzioni di rappresentanza)
- iii) Diretto a svolgere attività esterna



Parte Seconda: il contratto di rete

Rete a responsabilità limitata

- (i) i partecipanti non possono dividere il patrimonio comune finché dura l'ente;
- (ii) i creditori dei partecipanti non possono aggredire il patrimonio dell'ente;
- (iii) per le obbligazioni assunte per conto dei singoli partecipanti rispondono solidalmente il patrimonio dell'ente e quello del partecipante interessato;
- (iv) *“in ogni caso, per le obbligazioni contratte dell'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo medesimo”*.



Parte Seconda: il contratto di rete

Ulteriori questioni rilevanti in materia

- Contratto di rete e intese restrittive (cfr. Commissione Europea, con decisione del 26 gennaio 2011, C(2010)8939)
- Contratto di rete e fallimento
- Contratto di rete e responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001
- Il nuovo «accordo di foresta» reti di imprese nel settore forestale (D.L. n. 77/2021)



Parte Seconda: il contratto di rete

Esempi nella prassi:

- Caso GUCCI: rete «verticale» tra i fornitori
- Caso Viareggio: rete «orizzontale» tra imprese balneari
- Contratto di rete per la gestione condivisa di impianti e stabilimenti

